



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 25 Del 12-04-22

Oggetto: MODIFICA ART. 4 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA PER GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI E DEL TRADIZIONALE LUNA PARK ESTIVO

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di aprile alle ore 22:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

CIARAPICA FABRIZIO	P	SILENZI GIULIO	P
MORRESI CLAUDIO	P	ROSATI YURI	A
Nori Paolo	A	FRANCO MIRELLA	P
ROSSI MONIA	P	POETA MARCO	P
Mercuri Marino	P	MEI STEFANO	P
CAVALLO COSTANTINO	P	Ghio Stefano Massimiliano	P
PIZZICARA VINCENZO	P	ROSSI PIER PAOLO	A
Garbuglia Simone	P	MARINELLI LAURA	P
Marzetti Sergio	P	POLVERINI FABIOLA	P
CROIA PIERO	P	LAZZARINI ARMANDO	P
BAIONI GIUSEPPE	P	BERUSCHI GIUSEPPE	A
RUFFINI MARIA CRISTINA	A	PANTELLA ROBERTO	P
CORVATTA TOMMASO CLAUDIO	P		

ne risultano presenti n. 20 e assenti n. 5.

Assume la presidenza il Signor MORRESI CLAUDIO in qualità di PRESIDENTE assistito dal Segretario Comunale Morosi Sergio.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Mercuri Marino
CROIA PIERO
FRANCO MIRELLA

Immediatamente eseguibile S	Soggetta a controllo N
-----------------------------	------------------------

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, non necessita di alcun parere in ordine alla regolarità contabile.

Data: 05-04-2022


Il Responsabile dei servizi Finanziari
Perugini Roberta

 Firmato

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 31-03-2022

Il Responsabile del servizio
MORONI CONCETTA

 Firmato

Sono presenti gli assessori: Troiani Fausto, Capponi Barbara, Belletti Roberta, Carassai Ermanno.

Sull'argomento in discussione il Presidente Morresi da la parola al Dirigente del Settore VII, Dott.ssa Concetta Moroni, che illustra il seguente documento istruttorio.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

"" ""

Premesso che:

- per esplicita definizione legislativa sono considerati «spettacoli viaggianti» *le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile;*
- ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 337/1968 (concernente “*Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante*”) “*Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore*”;

Preso atto che il Governo, con il Decreto “Sostegni ter” (D.L. n. 4 del 27.01.2022) “*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*”, pubblicato nella Gazz. Uff. 27 gennaio 2022, n. 21 e convertito con modificazioni in L. 28/03/2022, n. 25, facendo seguito a precedenti misure assunte nella stessa direzione, ha spostato in avanti il termine per fruire dell'esonero dal pagamento del canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, già fissato al 31 dicembre 2021, individuandolo, a favore degli esercenti attività di spettacolo viaggiante e delle attività circensi, nella data del 30 giugno 2022;

Dato atto che, nell'ambito del TITOLO II della menzionata L. n. 337/1968, l'art. 9 stabilisce che:

- le amministrazioni comunali devono compilare un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento;
 - l'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno;
 - “*La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti della autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta. È vietata la concessione di aree non incluse nell'elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.*”
- Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.”;*

Appurato che, nel Comune di Civitanova Marche, la disciplina regolamentare degli spettacoli viaggianti e del luna park estivo è stata approvata con deliberazione consiliare n. 109 del 21.12.2000 e modificata con la successiva n. 38 del 25.5.2004;

Specificato che:

- nel Documento unico di programmazione dell'Amministrazione risulta prevista, sotto la missione 14 “*Sviluppo economico e competitività*”, quale attività da declinare nella pianificazione operativa gestionale del PEG, l'approvazione del nuovo regolamento sugli spettacoli viaggianti;
- la revisione delle norme regolamentari in materia dovrà riguardare principalmente la rideterminazione dei periodi e delle aree destinate allo scopo e la razionalizzazione delle previsioni contenute nel testo approvato circa 20 anni fa;

Precisato che l'intervento di revisione risulta piuttosto rilevante in quanto investe diversi profili:

- da un lato, per gli aspetti più prettamente tecnici, un significativo adeguamento:
 - alle norme sopraggiunte (riguardanti requisiti, modalità di presentazione delle domande, procedure)
 - alla nuova articolazione organizzativa del Comune/al riparto delle competenze tra Settori/Servizi;
- dall'altro, per gli aspetti di carattere politico, una rivalutazione delle scelte di fondo, rimesse all'organo elettivo, per adeguare l'impianto regolamentare al tempo trascorso e al mutamento delle dinamiche del settore, tenendo conto anche dell'evoluzione delle esigenze e delle politiche ricreativo-turistiche che si intende mettere in atto;

Verificato che il vigente Regolamento, al Titolo II recante *“Spettacoli viaggianti diversi dal Luna Park (singole attrazioni: piccole, medie e grandi; teatri di burattini o marionette con non più di un operatore)”*: ▪ all'art. 4 comma 1 *“Domanda di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività. Istruttoria ed esito”*, stabilisce che:

“gli operatori esercenti spettacoli viaggianti di cui al presente titolo possono essere autorizzati all'occupazione del suolo pubblico:

- *per periodi di tempo determinati, fino ad un massimo di 30 giorni eventualmente prorogabili di ulteriori 30 giorni, nel periodo 1° gennaio – 31 maggio e nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre;”*
- *per periodi di tempo fino a 90 giorni, non prorogabili, nel periodo 1 giugno – 30 settembre;*

▪ all'art. 4 comma 2 prevede che:

“scaduta l'autorizzazione dovranno decorrere almeno 90 giorni per il rilascio di una ulteriore autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico sia per la medesima area che per area differente”;

▪ all'art. 4 comma 3 prevede ulteriormente che:

“La Giunta comunale, nella predisposizione dell'elenco delle aree utilizzabili per l'installazione di spettacoli viaggianti, potrà ulteriormente limitare il periodo massimo autorizzabile per specifiche aree”.

Considerato che:

- la limitazione temporale sopra indicata (prevista nel 2000, nella versione originaria del regolamento, con lo scopo di evitare stazionamenti in aree pubbliche da parte dei medesimi soggetti titolari di licenza di spettacolo viaggiante, per periodi troppo lunghi) in questo momento particolare (dopo l'ampio arco temporale in cui l'emergenza pandemica ha portato alla sospensione delle attività in questione per gran parte del 2020 e per buona parte del 2021 e all'imposizione di forti limitazioni, nella fase di riapertura, contenute nei protocolli di sicurezza) rischia di tradursi in una preclusione eccessiva, in specie in assenza di domande da parte di altri soggetti che siano interessati ad occupare le medesime o altre aree, ricomprese nell'elenco di quelle individuate al fine dalla Giunta comunale, se non addirittura nell'impossibilità di fatto, per i soggetti precedentemente autorizzati, di avvalersi delle agevolazioni previste dal Decreto *“Sostegni ter”* in favore del settore;
- dopo la prolungata inattività causata dalla pandemia da COVID 19, le richieste di occupazione delle aree presentate dagli operatori per poter svolgere attività di spettacolo viaggiante sono state numerose;

Evidenziato che una rivisitazione della disciplina relativa alla durata delle autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico per spettacoli viaggianti sia per la medesima area che per area differente risulta utile anche per garantire un maggior coordinamento in relazione a eventi e manifestazioni di altra natura organizzati e/o promossi dal Comune;

Dato atto che la disciplina in merito alla durata delle occupazioni con attrazioni di spettacolo viaggiante è rimessa alle valutazioni del Consiglio comunale, non essendovi vincoli specifici in proposito nella L. n. 337/1968;

Tenuto conto che:

- è possibile effettuare, nell'immediato, una modifica regolamentare limitata a tale argomento, nelle more della più articolata rivisitazione dell'impianto complessivo del testo regolamentare, sopra descritta;
- sulla base delle indicazioni espresse dall'Assessore competente, la formulazione dell'art. 4 può essere modificata come segue:

“ Domanda di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione all'esercizio temporaneo dell'attività. Istruttoria ed esito”

- art. 4 comma 1

“Gli operatori esercenti spettacoli viaggianti di cui al presente titolo possono essere autorizzati all'occupazione del suolo pubblico:

- *per periodi di tempo determinati, **DI NORMA** fino ad un massimo di 30 giorni eventualmente prorogabili di ulteriori 30 giorni, nel periodo 1° gennaio – 31 maggio e nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre”*
- *per periodi di tempo **DI NORMA** fino a 90 giorni, ~~non prorogabili~~, nel periodo 1 giugno – 30 settembre.”*

- art. 4 comma 2

“~~scaduta l'autorizzazione, dovranno decorrere almeno 90 giorni per il rilascio di una ulteriore autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico sia per la medesima area che per area differente in mancanza di richieste da parte di altri soggetti, o tenuto conto delle previsioni dell'art. 6 del presente regolamento, possono essere rilasciate ai medesimi soggetti nuove autorizzazioni per la durata di 30 giorni, riferite alle medesime aree o ad aree differenti, previo vaglio da parte della Giunta, una volta accertato che l'occupazione non interferisca con altre attività in programma e ferme restando le limitazioni previste dal presente regolamento per il periodo del tradizionale luna park estivo. Con le stesse modalità di cui al precedente periodo possono essere disposte proroghe di 30 giorni in 30 giorni. Resta salva la facoltà della Giunta, per specifici eventi/situazioni/ricorrenze, di stabilire per l'occupazione del suolo con attrazioni di spettacolo viaggiante periodi di durata dell'autorizzazione superiori a 30 gg.~~”;

- art. 4 comma 3

*“La Giunta comunale, nella predisposizione dell'elenco delle aree utilizzabili per l'installazione di spettacoli viaggianti, potrà **ulteriormente comunque** limitare il periodo massimo autorizzabile per specifiche aree”;*

Sottolineato che la normativa statale sopra citata è finalizzata a promuovere la ripresa del settore, fortemente danneggiato;

Visto il parere della Commissione Spettacoli Viaggianti espresso nella seduta del 28 febbraio 2022;

Visto il parere della Commissione consiliare III nella seduta del 10 marzo 2022;

Vista la Legge n. 337/1968;

Si propone di DELIBERARE quanto segue:

- 1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di modificare l'art. 4 commi 1, 2 e 3 del Regolamento come segue:

- art. 4 comma 1

“Gli operatori esercenti spettacoli viaggianti di cui al presente titolo possono essere autorizzati all’occupazione del suolo pubblico:

- per periodi di tempo determinati, di norma, fino ad un massimo di 30 giorni eventualmente prorogabili di ulteriori 30 giorni, nel periodo 1 ° gennaio – 31 maggio e nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre”

- per periodi di tempo di norma fino a 90 giorni, nel periodo 1 giugno – 30 settembre.”

▪ art. 4 comma 2

“scaduta l’autorizzazione, in mancanza di richieste da parte di altri soggetti, o tenuto conto delle previsioni dell’art. 6 del presente regolamento, possono essere rilasciate ai medesimi soggetti nuove autorizzazioni per la durata di 30 giorni, riferite alle medesime aree o ad aree differenti, previo vaglio da parte della Giunta, una volta accertato che l’occupazione non interferisca con altre attività in programma e ferme restando le limitazioni previste dal presente regolamento per il periodo del tradizionale luna park estivo. Con le stesse modalità di cui al precedente periodo possono essere disposte proroghe di 30 giorni in 30 giorni. Resta salva la facoltà della Giunta, per specifici eventi/situazioni/ricorrenze, di stabilire per l’occupazione del suolo con attrazioni di spettacolo viaggiante periodi di durata dell’autorizzazione superiori a 30 gg.”;

▪ art. 4 comma 3

“La Giunta comunale, nella predisposizione dell’elenco delle aree utilizzabili per l’installazione di spettacoli viaggianti, potrà comunque limitare il periodo massimo autorizzabile per specifiche aree”;

3) di consentire, nella fase transitoria, nelle more dell’integrazione dell’efficacia della nuova disposizione regolamentare, l’esercizio dell’attività in pendenza del termine di 90 giorni di cui all’art. 4 comma 2 del vigente Regolamento, in mancanza di richieste da parte di soggetti diversi, al fine di favorire il recupero dei danni economici prodotti dalla pandemia e promuovere la ripresa del settore;

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL.

"" ""

Conclusa la relazione interviene il consigliere Mei che presenta il seguente emendamento, sottoscritto anche dal consigliere Rossi M.

** **

Oggetto: Emendamento alla modifica art. 4 regolamento per la disciplina per gli spettacoli viaggianti e del tradizionale luna park estivo.

Il Movimento 5 Stelle chiede di modificare nell’articolo 4 comma 3

da "La giunta comunale, nella predisposizione dell’elenco delle aree utilizzabili per l’installazione di spettacoli viaggianti, potrà comunque limitare il periodo massimo autorizzato per specifiche aree"

a "La giunta comunale, nella predisposizione dell’elenco delle aree utilizzabili per l’installazione di spettacoli viaggianti, potrà comunque limitare il periodo massimo autorizzato per specifiche aree, da tale elenco non potrà figurare la zona definita come varco sul mare".

** **

Si sviluppa un ampio dibattito che porta alla condivisione da parte di alcuni consiglieri dell’emendamento sopra riportato.

Interviene il Sindaco per chiedere al Presidente Morresi di sospendere per alcuni minuti la seduta consiliare per approfondire meglio l'argomento.

Alle ore 1 e 18 del 13/04/20228 il Presidente Morresi dispone, quindi, per la sospensione.

Alle ore 1 e 30 del 13/04/2022 riprende la seduta e viene effettuato l'appello a cura del Segretario Generale.

Sono presenti n. 18 consiglieri, compreso il Sindaco:

- Ciarapica Fabrizio - Sindaco
- Morresi Claudio
- Rossi Monia
- Garbuglia Simone
- Mercuri Marino
- Baioni Giuseppe
- Cavallo Costantino
- Pantella Roberto
- Pizzicara Vincenzo
- Polverini Fabiola
- Lazzarini Armando
- Croia Piero
- Marzetti Sergio
- Corvatta Tommaso Claudio
- Silenzi Giulio
- Franco Mirella
- Mei Stefano
- Ghio Stefano Massimiliano

Il Presidente mette, quindi, a votazione l'emendamento proposto e precisa che con l'esclusione dell'area del varco a mare si intende escludere l'area centrale non quelle laterali.

Il risultato è il seguente:

- voti favorevoli: n. 18 (unanimità)

Con tale risultato

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

di approvare l'emendamento.

Subito dopo viene messa a votazione la proposta di delibera nel testo emendato con l'emendamento approvato.

Il risultato è il seguente:

- voti favorevoli: n. 14
- voti contrari: n. 2 (Corvatta, Ghio)
- astenuti: n. 2 (Silenzi, Franco)

Quanto sopra premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Esaminato il documento istruttorio sopra riportato;
- Sentiti gli interventi e le dichiarazioni di voto dei consiglieri, come da trascrizione conservata in atti;
- Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49, c. 1° del D. Lgs. 267/2000;
- Accertato che il Responsabile del Servizio Finanziario ha dichiarato che sulla proposta non necessita il parere di regolarità contabile;
- Visto l'esito delle votazioni sull'emendamento e sulla proposta di delibera emendata, come sopra riportate;

DELIBERA

- 1) di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di modificare l'art. 4 commi 1, 2 e 3 del Regolamento come segue:

- art. 4 comma 1

“Gli operatori esercenti spettacoli viaggianti di cui al presente titolo possono essere autorizzati all'occupazione del suolo pubblico:

- per periodi di tempo determinati, di norma, fino ad un massimo di 30 giorni eventualmente prorogabili di ulteriori 30 giorni, nel periodo 1° gennaio – 31 maggio e nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre”

- per periodi di tempo di norma fino a 90 giorni, nel periodo 1 giugno – 30 settembre.”

- art. 4 comma 2

“scaduta l'autorizzazione, in mancanza di richieste da parte di altri soggetti, o tenuto conto delle previsioni dell'art. 6 del presente regolamento, possono essere rilasciate ai medesimi soggetti nuove autorizzazioni per la durata di 30 giorni, riferite alle medesime aree o ad aree differenti, previo vaglio da parte della Giunta, una volta accertato che l'occupazione non interferisca con altre attività in programma e ferme restando le limitazioni previste dal presente regolamento per il periodo del tradizionale luna park estivo. Con le stesse modalità di cui al precedente periodo possono essere disposte proroghe di 30 giorni in 30 giorni. Resta salva la facoltà della Giunta, per specifici eventi/situazioni/ricorrenze, di stabilire per l'occupazione del suolo con attrazioni di spettacolo viaggiante periodi di durata dell'autorizzazione superiori a 30 gg.”;

- art. 4 comma 3

“La Giunta comunale, nella predisposizione dell'elenco delle aree utilizzabili per l'installazione di spettacoli viaggianti, potrà comunque limitare il periodo massimo autorizzabile per specifiche aree; da tale elenco non potrà figurare la zona definita come varco sul mare (zona centrale)”;

- 3) di consentire, nella fase transitoria, nelle more dell'integrazione dell'efficacia della nuova disposizione regolamentare, l'esercizio dell'attività in pendenza del termine di 90 giorni di cui all'art. 4 comma 2 del vigente Regolamento, in mancanza di richieste da parte di soggetti diversi, al fine di favorire il recupero dei danni economici prodotti dalla pandemia e promuovere la ripresa del settore.

Segue la votazione per l'attribuzione dell'immediata eseguibilità.

Dalla stessa emerge il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 14
- voti contrari: n. 2 (Corvatta, Ghio)
- astenuti: n. 2 (Silenzi, Franco)

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

La trascrizione integrale della discussione riferita al presente punto all'o.d.g. è conservata in atti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Comunale
Morosi Sergio

Il Presidente
MORRESI CLAUDIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all' Albo Pretorio on-line dal 10-05-22 per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n.267/2000

Civitanova Marche, li 10-05-22

Segretario Comunale
Morosi Sergio

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12-04-22 , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 12-04-22

Segretario Comunale
Morosi Sergio